



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

REGOLAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEО

ART.1 (COSTITUZIONE)

1. Al fine di coordinare, razionalizzare e assicurare elevati standard di efficacia e di efficienza dei servizi bibliotecari è costituito il Servizio Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA) i cui organi di governo sono articolati e disciplinati nei successivi articoli 2, 3, 4.
2. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo ha lo scopo di assicurare la conservazione, lo sviluppo, la valorizzazione e la gestione integrata dell'intero patrimonio bibliografico e documentario dell'Università degli Studi di Brescia, e l'accesso alle risorse informative online a supporto delle esigenze della ricerca, della didattica e dell'Amministrazione.

ART. 2 (ORGANI DI GOVERNO)

1. Sono organi di governo del Sistema Bibliotecario di Ateneo:
 - il Presidente;
 - il Consiglio Scientifico.

ART. 3 (PRESIDENTE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEО)

1. Il Presidente del Sistema Bibliotecario di Ateneo è nominato dal Rettore con proprio Decreto e presiede il Consiglio Scientifico. Il Presidente dura in carica tre anni accademici rinnovabili, svolgendo le seguenti funzioni:
 - convoca e presiede le riunioni del Consiglio Scientifico almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ovvero dietro motivata richiesta scritta da parte di almeno i 2/3 dei suoi componenti;
 - promuove progetti e/o iniziative di interesse generale del Sistema Bibliotecario di Ateneo;
 - sovrintende alla gestione dei fondi assegnati per lo sviluppo del Sistema Bibliotecario di Ateneo;
 - nomina tra i componenti del Consiglio un Vice-Presidente, che lo sostituisca in caso di temporanea assenza o impedimento;
 - assume la funzione di delegato del Rettore nella Commissione Biblioteche della CRUI, ove prevista.

ART. 4 (CONSIGLIO SCIENTIFICO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEО)

1. Il Consiglio Scientifico è l'organo di governo e di programmazione delle risorse economiche e delle politiche di acquisto del Sistema Bibliotecario.
2. Il Consiglio Scientifico è costituito da:
 - Presidente;
 - Direttori dei Dipartimenti o loro delegati, in carica fino alla scadenza del mandato o della delega.
3. Partecipano alle riunioni del Consiglio Scientifico, senza diritto di voto, il Responsabile del Servizio Sistema Bibliotecario di Ateneo e i Responsabili delle Unità Operative Biblioteche di Area, uno dei quali svolgerà la funzione di Segretario verbalizzante.
4. Il Consiglio Scientifico svolge i seguenti compiti:
 - individua strategie e propone indirizzi generali per l'organizzazione, sviluppo e potenziamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo;
 - gestisce la politica delle acquisizioni delle risorse bibliografiche (monografie, periodici, risorse elettroniche) di interesse generale;
 - stabilisce i criteri di ripartizione dei fondi messi a disposizione del Sistema Bibliotecario di Ateneo e assegna le risorse economiche per le acquisizioni di interesse generale e per le necessità delle biblioteche di area.

ART. 5 (STRUTTURE)

1. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo dipende dalla Direzione Generale ed è articolato in Unità Operative:
- strutture di gestione dei servizi di interesse comune
 - strutture bibliotecarie di area (area economico-giuridica, area ingegneristica e area biomedica).

ART. 6 (COORDINAMENTO TECNICO)

1. Il Responsabile del Servizio Bibliotecario di Ateneo ed i Responsabili delle Unità Operative formano il Coordinamento Tecnico del Sistema Bibliotecario di Ateneo.
2. Il Coordinamento Tecnico, in accordo con la Direzione Generale, individua e garantisce le soluzioni organizzative più appropriate per una gestione efficace ed efficiente dei servizi bibliotecari dell'Ateneo.
3. Il Coordinamento tecnico viene convocato ogni qualvolta ve ne sia la necessità dal Presidente del Consiglio Scientifico per un confronto sugli aspetti organizzativi e tecnico-amministrativi dei servizi bibliotecari. A queste riunioni può partecipare il personale del Servizio ICT (Information and Communication Technology) e, su specifiche problematiche, anche altri bibliotecari o altro personale specializzato.

ART 7 (FONDI)

- Il Sistema Bibliotecario di Ateneo dispone dei fondi assegnati dal Consiglio di Amministrazione per:
- l'acquisizione di documenti bibliografici (su supporto cartaceo, elettronico e multimediali);
 - lo sviluppo dell'informatizzazione;
 - il funzionamento del Sistema Bibliotecario.

ART 8 (MODIFICHE AL REGOLAMENTO)

Le proposte di modifica al Regolamento verranno sottoposte al Senato Accademico.